



Comune di Riccione

(Provincia di Rimini)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI E DEL PATROCINIO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 18.06.2026

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Principi
- Art. 3 – Soggetti beneficiari
- Art. 4 – Tipologie di benefici

TITOLO II: DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Capo I: Il patrocinio

- Art. 5 – Definizione e ambito di applicazione
- Art. 6 – Indirizzi generali
- Art. 7 – Iter amministrativo per la concessione del patrocinio

Capo II: I contributi e altri benefici economici

- Art. 8 – Criteri generali di assegnazione dei contributi e altri benefici
- Art. 9 – Procedura per la concessione dei contributi ordinari
- Art. 10 – Procedura per la concessione dei contributi straordinari
- Art. 11 – Procedura per la concessione di benefici economici indiretti
- Art. 12 – Modalità di erogazione di contributi e benefici
- Art. 13 – Spese ammissibili
- Art. 14 – Utilizzo dei contributi/benefici e decadenza
- Art. 15 – Responsabilità
- Art. 16 – Obblighi di pubblicazione e trasparenza

TITOLO III: NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 17 – Entrata in vigore e abrogazioni

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati e per il conferimento del patrocinio da parte del Comune di Riccione, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
2. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi che disciplinano la concessione dei contributi e benefici economici in settori e materie specifiche.

Art. 2 – Principi

1. La concessione di contributi, di altri benefici economici e del patrocinio oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse pubblico che promuovano lo sviluppo sociale, culturale, educativo, ambientale, sportivo, turistico ed economico in generale per le finalità di cui all'art. 2 comma 3 del vigente Statuto Comunale, al fine di migliorare la qualità della vita della comunità riccione, favorire la sua crescita e valorizzare e diffondere la conoscenza del suo territorio e delle sue risorse.
2. L'Amministrazione Comunale, con le presenti norme, si ispira ai principi generali di pubblicità, trasparenza, imparzialità dell'azione amministrativa, nonché di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione garantendo il temperamento di tali principi con le esigenze di valorizzazione e razionalizzazione delle risorse pubbliche.
3. La concessione del contributo, di altro beneficio economico è comunque subordinata alla coerenza del progetto, dell'iniziativa/attività finanziata, con le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare di contributi/benefici economici:
 - a) enti/organizzazioni del Terzo Settore come normativamente definiti;
 - b) associazioni, comitati, fondazioni, consorzi e altri enti o singoli privati che non rientrano in quelli di cui alla lett. a);
 - c) associazioni sportive, società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI e/o dal CIP;
 - d) enti pubblici o istituzioni pubbliche, per iniziative/attività svolte in collaborazione, cooperazione, a beneficio del Comune di Riccione.
2. I beneficiari di cui al comma precedente devono avere la sede principale o l'attività prevalente sul territorio comunale e/o porre in essere iniziative di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione dell'immagine del Comune di Riccione e del suo territorio. In casi eccezionali

possono essere beneficiari anche soggetti con finalità di lucro a condizione che siano motivati i vantaggi per l'Amministrazione Comunale: eventi di particolare risonanza e rilevanza nazionale e/o internazionale, con oggettiva capacità attrattiva, di incremento delle presenze turistiche e/o di promozione e valorizzazione della città.

3. Nei soggetti di cui al precedente comma 1, lettera b), rientrano i “Comitati d’Area”, costituiti in forma di comitati, associazioni, consorzi o altri enti giuridici e formati da titolari esercenti attività commerciali, artigianali, di servizi e simili, equamente rappresentati, con un minimo di trenta (30) operatori attivi nelle seguenti aree della città: “Paese”, “Abissinia”, “Ceccarini”, “Dante-Alba”, “Tasso-Marano”, “San Lorenzo”. Il loro fine essenziale è quello di organizzare eventi, iniziative per rendere attrattiva l’offerta turistica e culturale, valorizzare le specificità territoriali, promuovere lo sviluppo economico, la collaborazione tra imprese, migliorare la qualità dei servizi offerti alla comunità. In caso di più “Comitati d’Area” presenti in una stessa area, per poter accedere ai benefici di cui al presente regolamento, sarà considerato prioritario il soggetto più rappresentativo degli esercenti attivi nell’area di riferimento. Il loro ruolo centrale nell’integrazione e valorizzazione delle risorse presenti in un’intera area richiede la più ampia aggregazione di operatori per realizzare attività, rivolte alla comunità ospite e residente, attraverso progettualità e modalità di intervento propositive e collaborative condivise, integrate, coordinate con l’Amministrazione Comunale e fra i diversi “Comitati d’Area” le cui iniziative aggregate saranno ritenute prioritarie.
4. I soggetti di cui al precedente comma 1, lettera c), possono ottenere benefici per iniziative il cui fine sia quello di promuovere i valori educativi, formativi e culturali connessi alla pratica dello sport e delle attività motorie; rendere lo sport accessibile e inclusivo per tutti, come riconosciuto nelle Carte etiche e dei diritti nello sport dell’O.N.U. e altre Istituzioni internazionali; superare i divari e le discriminazioni di ogni genere e favorire una cultura sportiva a tutela delle donne, dei giovani, degli anziani, dei disabili, in particolare attraverso:
 - a) l’organizzazione di manifestazioni sportive di livello e a partecipazione sovregionale, nazionale o internazionale;
 - b) la realizzazione di attività fisico-motoria e/o sportiva, mirata all’avviamento alla pratica sportiva;
 - c) la realizzazione di specifici programmi di attività fisico-motoria, specie rivolti alle scuole.
5. Sono esclusi dai benefici del presente regolamento i soggetti che costituiscono articolazione di partiti, movimenti, liste civiche, associazioni, comitati con finalità politiche e le iniziative che prevedano la loro partecipazione, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione, coordinamento o controllo di detti soggetti. Sono altresì esclusi coloro che hanno posizioni debitorie, pendenze, contenziosi con l’Amministrazione Comunale o che si siano macchiati di gravi comportamenti, violazioni, inadempienze, atti lesivi dell’immagine di Riccione.

Art. 4 – Tipologie di benefici

1. Il beneficio riconosciuto dall’Amministrazione, diretto a sostenere interventi, iniziative, attività, eventi e manifestazioni, può concretizzarsi:
 - a) in “benefici economici diretti” consistenti nella concessione di contributi in denaro, in via ordinaria, a sostegno dell’attività svolta dal soggetto richiedente, in sussidi e ausili per interventi di carattere socio-assistenziale nei confronti di persone in condizioni di bisogno o difficoltà

individuale o familiare e/o in via straordinaria, erogate a sostegno di particolari iniziative e/o progetti;

b) in “benefici economici indiretti” consistenti nell’attribuzione di altri vantaggi economici, diversi dall’erogazione di denaro, in via ordinaria e/o straordinaria.

2. Si considerano benefici economici indiretti l’utilizzo a titolo gratuito o agevolato, in modo occasionale, temporaneo (periodo limitato nel tempo) o sistematico (con cadenza fissa, settimanale o altro) di:
 - a) strutture, spazi, strumenti ed attrezzature di proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale quali, indicativamente, sedi, sale, locali, aree, impianti, palchi, panche, pedane, sedie, tavoli, transenne, contenitori dei rifiuti, utilizzo di energia ed allacci elettrici nei luoghi della manifestazione;
 - b) servizi erogati dall’Amministrazione Comunale anche tramite soggetti partecipati o convenzionati quali, indicativamente, personale di assistenza, custodia, pulizie, smaltimento rifiuti, trasporto, stesura, montaggio e smontaggio attrezzature, servizi grafici e tipografici, audio, video, luci, diffusione sonora e pubblicitaria, consulenza, supporto organizzativo, promozionale, predisposizione ed attuazione di piani di sicurezza;
 - c) agevolazioni a carattere tributario, compatibilmente con altre norme regolamentari e provvedimenti comunali adottati in materia quali, indicativamente, tariffe, canoni di occupazione di suolo pubblico, pubblicità, pubbliche affissioni, oneri SIAE.I benefici riguardanti le spese di rappresentanza, effettuate allo scopo di promuovere l’immagine, il prestigio, l’azione del Comune, manifestandone le attività e le finalità istituzionali, sono disciplinate da apposito regolamento comunale.
3. Il sostegno del Comune può realizzarsi, altresì, mediante la concessione di patrocinio, per la cui disciplina si rinvia al successivo Titolo II – Capo I del presente Regolamento.

TITOLO II: DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Capo I: Il patrocinio

Art. 5 – Definizione e ambito di applicazione

1. Il patrocinio rappresenta una forma di riconoscimento, apprezzamento, adesione del Comune ad iniziative di pubblico interesse quali eventi, manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, pubblicazioni, prodotti digitali, corsi, seminari, workshop e simili, organizzate dai soggetti pubblici e privati di cui al precedente art. 3, anche al di fuori del territorio comunale. Tali iniziative devono essere ritenute meritevoli per il particolare valore sociale, culturale, educativo, celebrativo, umanitario, storico, artistico, scientifico, sportivo, ambientale, turistico, di valorizzazione del tessuto economico della città e delle produzioni locali, per il miglioramento della qualità della vita e della partecipazione democratica della comunità riccionese, per promuoverne l’immagine, il prestigio, la cultura, l’arte e le tradizioni, e, in casi eccezionali, per iniziative contenenti profili commerciali e/o comunque lucrativi, a condizione che siano motivati i vantaggi per l’Amministrazione Comunale nell’associarvi la propria immagine.

2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non comporta la concessione di un beneficio economico da parte dell'Amministrazione Comunale, pertanto si intende non oneroso (cosiddetto "*patrocinio gratuito*"). La concessione del patrocinio può avvenire anche congiuntamente alla concessione di benefici economici, diretti o indiretti, descritti nel successivo Capo II (cosiddetto "*patrocinio oneroso*").
3. La concessione del patrocinio comporta l'obbligo di inserire lo stemma (*logo*) del Comune con la dicitura "*con il patrocinio del Comune di Riccione*" o simili formule specifiche in tutte le comunicazioni promozionali dell'iniziativa, con qualsiasi mezzo effettuate, al fine di darne la massima evidenza. Il beneficiario dovrà consentire al Comune di verificare, prima dell'inizio dell'evento patrocinato, che siano osservate le disposizioni tecniche impartite dagli uffici comunali sul formato, caratteristiche e dimensioni dello stemma comunale.

Art. 6 – Indirizzi generali

1. Nel valutare la concessione del patrocinio il Comune, in conformità con il proprio Statuto, si attiene alle linee programmatiche del mandato politico-amministrativo e agli indirizzi contenuti negli atti di programmazione principali comunque denominati e alla coerenza dell'iniziativa con gli obiettivi di gestione. In particolare si terrà conto della rilevanza per la comunità locale e del suo coinvolgimento, valutata sulla base delle attività intraprese, dei parametri dimensionali dell'evento quali affluenza di pubblico, numero di partecipanti e dell'importanza di associare l'immagine del Comune all'iniziativa oggetto del patrocinio, con riferimento anche agli strumenti comunicativi utilizzati per promuoverla. Non si concedono patrocini per iniziative palesemente in contrasto con le finalità istituzionali comunali o aventi carattere politico.
2. Il patrocinio è rilasciato per ogni singola iniziativa, non si estende ad altri eventi analoghi o affini e non può essere accordato in via permanente. Il soggetto beneficiario rimane l'unico responsabile dell'organizzazione della manifestazione, iniziativa, evento patrocinato.
3. Il Comune può, in qualunque momento, ritirare il patrocinio concesso ad un'iniziativa quando gli strumenti di comunicazione della stessa o le modalità di svolgimento incidono negativamente sulla propria immagine. Nel caso di modifiche al programma dell'attività patrocinata ne va data tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale per l'approvazione.

Art. 7 – Iter amministrativo per la concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio gratuito è formalizzata, ai sensi dello Statuto Comunale, con atto del Sindaco su proposta dell'Ufficio competente per materia.
2. La concessione del patrocinio oneroso è formalizzata con deliberazione della Giunta Comunale, secondo quanto disposto nel Capo II.
3. L'istanza di patrocinio, da parte dei soggetti di cui al precedente art. 3 sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, deve pervenire al Comune di Riccione indirizzata al Sindaco, utilizzando l'apposito modulo dal sito istituzionale o tramite l'Ufficio Protocollo, almeno quindici (15) giorni prima dell'iniziativa, salvo comprovate inderogabili esigenze sopravvenute, e deve contenere i seguenti elementi, salvo richiesta degli uffici d'integrazioni per il perfezionamento della stessa:

- a) presentazione del soggetto richiedente (denominazione, sede, natura giuridica, numero di associati, finalità, statuto/atto costitutivo, da allegare se presenti e non già a disposizione dell'Amministrazione aggiornati);
 - b) descrizione dell'iniziativa (finalità, luogo, data e modalità di svolgimento, destinatari/fruitori, rilevanza sociale, benefici attesi, costi e finanziamenti preventivati, gratuità, eventuali ulteriori soggetti pubblici e/o privati coinvolti nell'organizzazione, forme di compartecipazione, anche a titolo di volontariato, strumenti comunicativi utilizzati, dichiarazione dell'organizzatore circa autorizzazioni, licenze, concessioni necessarie);
 - c) autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati.
4. La concessione del patrocinio o il suo diniego sono comunicati al richiedente nei termini di legge e comunque in tempi utili rispetto alla data di presentazione della richiesta e della realizzazione dell'evento.

Capo II: I contributi e altri benefici economici

Art. 8 – Criteri generali di assegnazione dei contributi e altri benefici

1. I benefici individuati dal presente Regolamento vengono assegnati, in relazione alla tipologia di contributo, secondo quanto previsto dagli articoli successivi e sulla base di una dettagliata relazione descrittiva dell'iniziativa/attività.
2. L'entità dei benefici economici è determinata dall'Amministrazione tenendo conto della rilevanza dell'attività, della sua valenza turistico-promozionale, dell'originalità e innovazione, dell'esperienza e affidabilità del soggetto richiedente, dei mezzi di cui può disporre in proprio e delle altre risorse che può attivare. Sarà considerato positivamente il grado di partecipazione, finanziaria ed organizzativa, ivi compreso il lavoro volontario che il richiedente renderà disponibile per la realizzazione dell'iniziativa.
3. La misura del contributo economico non può superare il costo effettivo dell'evento oggetto della domanda che il richiedente intende realizzare. Il contributo a totale copertura delle relative spese è possibile solo in casi di particolare rilevanza, riconducibili a interessi e linee di attività proprie del Comune e se, per la stessa, non sia prevista alcuna altra forma di entrata finanziaria di terzi.
4. Con la determinazione dirigenziale di assegnazione del beneficio si definiscono, anche in forma di schema di accordo/convenzione da sottoscrivere fra le parti, gli impegni reciproci, le clausole essenziali, le modalità di verifica, controllo e recupero, in caso di mancato o irregolare utilizzo rispetto alle finalità previste, al fine di assicurare la corretta destinazione degli interventi agli scopi pubblici.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare opportuni controlli sulla documentazione presentata dai richiedenti e sullo stato di attuazione delle iniziative/attività che usufruiscono dei benefici previsti dal presente regolamento. In caso di accertate, gravi inadempienze o di utilizzazione dei contributi e/o altri benefici economici in modo non conforme alle finalità indicate nelle richieste, si procederà alla revoca degli stessi o al recupero delle somme già

erogate. La revoca della concessione di beni o strutture per ragioni improrogabili di interesse pubblico, comunicata tempestivamente ai beneficiari, non dà luogo a indennizzo o risarcimento.

Art. 9 – Procedura per la concessione dei contributi ordinari

1. La Giunta Comunale approva entro il mese di febbraio di ogni anno o, nel caso, entro due mesi dall'approvazione del bilancio di previsione, le linee di indirizzo, l'entità complessiva delle risorse, i settori prioritari di intervento ed eventuali criteri per l'attribuzione dei punteggi e la valutazione delle richieste, da recepire negli appositi avvisi pubblici annuali, per l'erogazione dei contributi ordinari, approvati da ciascun Dirigente per ambito di competenza entro il predetto termine, in coerenza con i documenti di programmazione comunali adottati.
2. Le richieste di contributo ordinario devono essere presentate dai possibili beneficiari, tramite i propri legali rappresentanti o delegati, entro il termine previsto negli avvisi pubblicati dai Dirigenti dei settori interessati ed essere accompagnate dalla documentazione necessaria a valutare la progettualità, l'ammissibilità del contributo e l'entità del medesimo.
3. La domanda deve contenere tutto quanto previsto dall'avviso, salvo richiesta degli uffici d'integrazioni per il perfezionamento della stessa e, in particolare:
 - a) presentazione del soggetto richiedente (denominazione, natura giuridica, numero/nominativi di associati, finalità, statuto/atto costitutivo, da allegare se presenti e non già a disposizione dell'Amministrazione aggiornati, legali rappresentanti, loro generalità documentate, dati fiscali con specificazione del trattamento ai fini delle eventuali ritenute di legge, indicazione del numero di conto corrente intestato al richiedente, eventuali dichiarazioni di affiliazione a federazioni, enti e simili);
 - b) descrizione dell'attività per cui viene richiesto il contributo, delle iniziative o del programma di attività svolte o da svolgere nell'anno di riferimento (modalità, luogo e data di svolgimento, destinatari/fruitori, rilevanza sociale, benefici attesi, ulteriori soggetti pubblici e/o privati coinvolti nell'organizzazione, strumenti comunicativi utilizzati, dichiarazione dell'organizzatore circa autorizzazioni, licenze, concessioni necessarie);
 - c) analitica previsione della spesa e delle forme di copertura della stessa (costi e finanziamenti preventivati, indicazione di eventuali forme di autofinanziamento, altri contributi, sponsorizzazioni o introiti ottenuti o richiesti per realizzare le attività oggetto di richiesta, gratuità, raccolta fondi ed iniziative di beneficenza, indicando i soggetti beneficiari e impegnandosi a produrre, a consuntivo, apposita documentazione contabile che attesti i versamenti effettuati per tali finalità);
 - d) dichiarazione di impegno a utilizzare il contributo esclusivamente per lo scopo per cui è stato concesso, inserendo la dicitura "*con il contributo del Comune di Riccione*" o simili formule specifiche in tutte le comunicazioni promozionali dell'iniziativa/attività, con qualsiasi mezzo effettuate, al fine di darne la massima evidenza, nel rispetto delle disposizioni tecniche impartite dagli uffici comunali;
 - e) dichiarazione del legale rappresentante o suo delegato che l'Ente non costituisce, in alcun modo, articolazione di soggetti esclusi da benefici/vantaggi o di assenza di altre cause di esclusione ai sensi del precedente art. 3 comma 5;
 - f) espressa accettazione delle norme contenute nel presente regolamento;

g) autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati.

4. Il Dirigente Responsabile del Servizio competente provvede all'assegnazione dei contributi, previsti nell'avviso pubblico, con apposito atto adottato entro il mese di aprile dell'anno solare di riferimento o, nel caso, entro due mesi dall'approvazione dell'avviso stesso, prendendo in esame le richieste pervenute nei tempi e modi previsti e attribuendo i relativi punteggi.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà, durante l'anno, di emanare ulteriori avvisi in base alle disponibilità di bilancio.

Art. 10 – Procedura per la concessione dei contributi straordinari

1. Al di fuori dei periodi e delle modalità di cui al precedente articolo, i soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento possono richiedere all'Amministrazione Comunale contributi straordinari per iniziative/attività di particolare e straordinaria rilevanza sociale e culturale.
2. La richiesta deve essere inoltrata con almeno trenta (30) giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'iniziativa/attività o comunque in un termine congruo rispetto alla complessità del progetto e contenere, se compatibili, tutte le indicazioni di cui al precedente art. 9 comma 3.
3. Il riconoscimento del contributo è deciso dalla Giunta Comunale e la relativa erogazione, a cura del Dirigente Responsabile del Servizio competente, è subordinata al riscontro dell'effettiva realizzazione di quanto oggetto della richiesta.

Art. 11 – Procedura per la concessione di benefici economici indiretti

1. L'Amministrazione Comunale può sostenere progetti, iniziative/attività attinenti agli ambiti/settori di cui al presente regolamento anche attraverso servizi, agevolazioni, vantaggi economici così come definiti al precedente art. 4.
2. I predetti benefici economici, concessi su richiesta dei soggetti di cui al precedente art. 3, possono avere carattere sistematico ed essere riconosciuti con cadenza fissa o continuativamente per un determinato periodo (*ordinari*), ovvero carattere occasionale e temporaneo (*straordinari*).
3. Per le modalità di richiesta e concessione di benefici di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente art. 9 comma 3.
4. Il riconoscimento del beneficio, quantificato nel mancato introito, è deciso dalla Giunta Comunale e regolarizzato contabilmente con determinazione dirigenziale.

Art. 12 – Modalità di erogazione di contributi e benefici

1. L'erogazione dei contributi economici viene effettuata con apposita determinazione del Dirigente Responsabile del Servizio competente a conclusione del progetto, iniziativa o dell'anno di attività.

2. Per particolari motivi può essere previsto un acconto nella misura consentita dalla disponibilità di bilancio e comunque non superiore al 30% dell'importo totale concesso. In casi eccezionali e di urgenza, debitamente motivati e documentati e che siano tali da compromettere la positiva realizzazione dell'iniziativa/attività, l'acconto può arrivare fino ad un massimo del 50% dell'importo totale concesso.
3. Il saldo dell'erogazione è corrisposto a seguito della presentazione di:
 - a) sintetica relazione illustrativa finale sull'attività svolta e sull'esito dell'iniziativa attuata;
 - b) rendiconto dell'iniziativa/attività con indicazione di tutte le spese sostenute, delle varie voci di entrata e dell'eventuale disavanzo di spesa;
 - c) dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera e che tutto si è svolto nel rispetto delle normative in materia fiscale.
4. Il Dirigente Responsabile del Servizio competente provvede agli adempimenti necessari per garantire l'erogazione dei diversi benefici economici nei tempi e con le modalità opportune per assicurare la realizzazione delle iniziative/attività, progetti per i quali sono stati riconosciuti. Prima di liquidare il contributo effettua le verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato e può richiedere la presentazione di documentazione integrativa o giustificativa di spesa (copie delle fatture, elargizioni in favore di attività di beneficenza e simili) ogni qualvolta lo ritenga opportuno, non ammettendo a contributo le spese incoerenti o non giustificabili in relazione alla realizzazione di quanto oggetto di domanda.

Art. 13 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo tutte le spese espressamente correlate alla realizzazione di quanto oggetto della richiesta.
2. Non sono ammissibili le spese per oneri finanziari, quali interessi passivi o sopravvenienze passive, le spese di manutenzione o riparazione dei mezzi di trasporto e quelle per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque in disponibilità del richiedente.

Art. 14 – Utilizzo dei contributi/benefici e decadenza

1. La concessione di contributi e benefici economici comporta, per i soggetti assegnatari, l'obbligo di realizzare le iniziative/attività, manifestazioni programmate.
2. Gli assegnatari decadono dal diritto di ottenere l'erogazione qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) non sia stata realizzata l'iniziativa/attività per cui il contributo era stato concesso e, in generale, per mancato rispetto degli obblighi assunti dal richiedente;
 - b) venga sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa/attività, a meno che la variazione sia stata comunicata e approvata dall'Amministrazione Comunale, per cui può essere erogato un contributo minore rispetto a quello stabilito inizialmente;
 - c) non venga presentata la documentazione prescritta nel precedente art. 12, in particolare per quanto attiene alla relazione finale, al rendiconto dettagliato delle spese sostenute quale presupposto inderogabile per l'erogazione di somme di denaro.

3. Nel caso in cui il contributo sia stato parzialmente anticipato e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, i soggetti assegnatari sono tenuti a restituire la somma ricevuta in acconto.

Art. 15 – Responsabilità

1. Il Comune non può essere ritenuto responsabile sul piano civile, penale e amministrativo in relazione a qualsiasi evento derivante dall'organizzazione e svolgimento dell'iniziativa/attività, manifestazione oggetto del contributo/beneficio.
2. Nessuna obbligazione può essere fatta valere nei confronti del Comune che resta estraneo ad ogni rapporto costituito fra il beneficiario e soggetti terzi, incaricati a qualsiasi titolo.
3. Rimane in capo al soggetto organizzatore tutta la procedura per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni necessari all'attuazione del progetto nonché il pagamento dei diritti dovuti quali attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, stand gastronomici, mercatini, giochi, allestimenti musicali.

Art. 16 – Obblighi di pubblicazione e trasparenza

1. Gli atti di erogazione di contributi e benefici economici di cui al presente regolamento sono soggetti agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il Dirigente Responsabile del Servizio competente ha la responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione.

TITOLO III: NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 17 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
2. Dalla entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
 - a) il “*Regolamento per la concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e comunque di vantaggi economici a persone associazioni, enti pubblici e privati*” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 420/1990 e s.m.i.;
 - b) il “*Regolamento per la concessione del patrocinio*”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40/2008 e s.m.i.